

## FIUME IN DIFESA DELLA SUA AUTONOMIA AL PRINCIPIO DEL SECOLO XVII (1601–1608).

(Continuazione)

### V.

Il capitano Paar, ancora prima di aver commesso il suo primo attentato contro le libertà municipali col regolamento draconiano imposto al consiglio il 19 maggio, avea fatto di tutto per entrare nelle grazie dell'arciduca, dimostrando uno zelo particolare come comandante della piazza di Fiume nella difesa di questa città contro eventuali assalti nemici.

La città in allora, cinta da mura e fossati, non comprendeva che l'odierno quartiere della Città Vecchia che ha conservato ancora molto del suo primitivo carattere medioevale. Sopra l'antica città murata sorgeva in posizione dominante il *castello* — demolito nel 1905 — nel sito dell'odierno *Palazzo di Giustizia*. Questo castello avea un presidio speciale, il quale — secondo un rapporto fatto dal Consiglio di Guerra dell'Austria Interiore all'arciduca — era composto in quei tempi di *sette* soldati tedeschi sotto la condotta d'un sergente, e d'un armaiuolo . . . in tutto *nove* persone. (Il vicino castello di Tersatto era presidiato da soli *quattro* mercenari croati.)<sup>50</sup>

Appena occupato il suo posto, il nuovo capitano stese all'arciduca un rapporto esauriente intorno alle condizioni delle fortificazioni di Fiume. Ricaviamo da questo suo scritto, pervenuto alla Cancelleria Arciducale il 24 aprile 1601 (dunque un mese dopo la sua installazione) i seguenti particolari interessanti:

Il Paar esordisce col ringraziare l'arciduca della sua nomina, promettendo di voler accudire al suo uffizio secondo ogni possibilità e capacità con sommo zelo e con tutta fedeltà. Indi si accinge a descrivere le tristi condizioni del castello di Fiume e delle sue opere di difesa (conseguenza della costante assenza ed incuria del fu capitano Athems). Dice che il castello e l'abitazione del

capitano si trovano in completo abbandono e deperimento: il tetto è marcito, cosicché lascia penetrare l'acqua piovana; le porte e le finestre sono indicibilmente rotte e sconquassate; l'alloggio del capitano è privo d'ogni mobiliare; — non ci sono né tavole, né sedie, né banchi, né vi esiste una stufa intera; i portoni e le porte mancano di serrature: e mancano persino chiodi alle pareti, per poter appiccarvi la roba.

Quanto alle fortificazioni, i bastioni verso la città e il mare, dov'è collocata la maggior parte dei pezzi d'artiglieria, sono troppo bassi, sicché è molto difficile tirare al nemico sul mare; essi avrebbero bisogno di venire inalzati di mezza tesa («Klafter») e provveduti d'un parapetto tutt' intorno, per rendere più facile il maneggio dei cannoni. A destra di questa parte dei bastioni c'è una torre che serve per rinchiudervi gl'incarcerati; or questa torre è talmente rovinata che i detenuti, rei di qualche delitto o messivi per insubordinazione, ne possono facilmente evadere, per la qual cagione non solo non possono esser debitamente castigati, ma si corre il pericolo di un'ulteriore resistenza. (Come si vede, questo carcere forma una parte importante del programma di governo del capitano neonominato.)

A sinistra di questi bastioni, sopra la porta d'ingresso del castello, si trova un'altra torretta, quella della guardia, dove si suole inalzare ed abbassare il ponte levatoio a mezzo di carrucole; ora il tetto di questa torretta minaccia di crollare e tutta la costruzione si trova in istato rovinoso anche nelle altre parti. Vi si potrebbe ancora rimediare con poca spesa; ma ove ciò non si facesse — stante che il ponte levatoio pure è malandato e messo fuor d'uso perché le catene sono irrugginite — tutto dovrebbe restare nel suo presente stato d'abbandono.

I bastioni sono più alti e forti sopra la porta superiore verso la Fiumara, ma dovrebbero venire ancora inalzati per collocarvi sopra i cannoni. Secondo informazioni ricevute, in caso di minaccia da parte del nemico, si usava sovrapporvi delle travi e mettere su queste i pezzi d'artiglieria, il che però era pericoloso. Ora queste travi sono marcite e la muratura va pure sgretolandosi per l'umidità in seguito alle continue piogge; cosicché si corre il rischio che i cannoni sovrapposti potrebbero precipitare giù con grave danno; quindi, per evitare danni maggiori, si dovrebbe procedere ai lavori di ristauo ancora durante l'estate.

Il casotto della guardia del portone è pure andato in rovina; si potrebbe rifare con poca spesa.



Anche il portone interno avrebbe bisogno di lavori di riparazione ; nel cortiletto fra le due porte l'acqua piovana si raccoglie in pozzanghere ; perciò il suolo ne dovrebbe venire inalzato per facilitare lo scolo delle acque.

Di più, il pozzo del cortile è pure inservibile ; la muratura è rotta, manca la ruota per levar l'acqua ; non v'esiste né secchia, né catena ; così in caso d'un assedio la guarnigione rimarrebbe senz'acqua.

C'è bensì qualche munizione di polvere da tiro, ma si tiene fuori del castello nell'abitazione del custode, cosicché in caso di pericolo si deve uscir fuori del castello per prenderla a gran rischio ; sarebbe quindi più opportuno di tenerla in una torre apposita dentro il castello.

Sarebbe inoltre desiderabile di munire il castello di vari armamenti necessari. Occorrerebbero ottanta moschetti ed altrettanti schioppi, trenta armature di soldati, duecento aste, cinquanta albarde ed alcuni mortaretti per servire agli spari d'allarme, poiché sinora si doveano impiegare a questo scopo i cannoni grossi. (Questi pure si trovano in cattivo stato). Ci sarebbe ancora bisogno di secchie di cuoio e di scale per i casi d'incendio.

La guarnigione consta attualmente di soli cinque soldati, i quali percepiscono un salario di quattro fiorini al mese dall'erario militare del confine croato ; e questo soldo, già di per sé troppo esiguo in questa gran carestia di viveri, arriva per giunta con gran ritardo ; ora sono già otto mesi che la guarnigione di Fiume non ha toccato nemmeno un quattrino. In conseguenza di ciò gli attuali soldati della guarnigione hanno più l'apparenza di poveri pezzenti che di guerrieri e provocano lo scherno di tutti, essendo gente vecchia, debole ed inferma. Per questa cagione il Paar consiglia e prega di aumentare questa guardia, con riguardo speciale ai tempi critici, di altri quindici o venti armati e di farli assoldare dalla medesima autorità, dalla quale il capitano stesso percepisce il suo salario ; ovvero, siccome i cittadini di Fiume — che infatti sarebbero obbligati di fornire le guardie del medesimo castello e spendono a questo scopo ottocento fiorini all'anno — vi mandano gente inetta e persino dei ragazzi, la somma accennata sarebbe da esser da loro versata in mano competente per provvedere il presidio di soldati esperti, i quali potessero sostenere non soltanto il servizio di guardia, ma anche combattere all'occorrenza.

Un altro grave inconveniente deriva dal fatto che alcune case della città sono fabbricate in immediata prossimità del castello

o persino addossate alle mura del medesimo, sicché la gente della guardia più facilmente conversare e comunicare con quella di fuori, il che facilita il contrabbando illecito ed eventualmente un'aggressione ostile. Perciò il Paar sarebbe del parere di decretare la demolizione di queste case con riguardo al pericolo minacciante dal nemico (Venezia) ed al malsicuro stato di cose.

C'è ancora quest' altro inconveniente :

La signoria di *Castua*, assieme ai due castelli di *Veprinaz* e *Moschienizza* appartenentivi, era prima sottoposta al capitanato di Fiume, cosicché i sudditi di quei luoghi sottostavano all'obbligo d'insorgere in tempo di pericolo d'un' invasione nemica sotto il comando del capitano di Fiume ; ma ora, essendo dati questi luoghi in pegno al fu consigliere segreto e vicecancelliere *Volfango Schranz* e rimasti in possesso dei suoi eredi, non dipendono più dalla giurisdizione del capitano fiumano. Ciò pregiudica non poco e alla riputazione del serenissimo arciduca e all'autorità del capitano di Fiume ; poichè ora, stante che Fiume e Castua confinano, fra i due luoghi regnano continui dissidi ed attriti ; cosicché nel caso di un assalto nemico improvviso non si potrebbe aspettare alcun aiuto da quella parte per la liberazione di questa città spopolata ed abbandonata persino da molti dei suoi propri abitanti. Quindi il Paar prega che i detti luoghi vengano di nuovo sottoposti all'autorità del capitano di Fiume, ciò che significherebbe un notevole risparmio alla Camera Arciducale che in questa maniera sarebbe liberata delle gravi spese di restauro delle fortificazioni di questa città, in quanto che i sudditi di Castua potrebbero esser costretti a prestare la loro mano d'opera servile per le necessarie costruzioni.<sup>51</sup>

Questo memoriale del Paar fu trasmesso dall'arciduca alla Camera Fiscale per il suo parere. La Camera rapporta — in data 2 giugno 1601 — che riguardo allo stato decaduto del castello e delle fortificazioni i commissari che aveano installato il signor de Paar avean essi pure riferito nel medesimo senso ; quindi, presentandosi urgente il bisogno degli accennati lavori di restauro, questi si dovrebbero successivamente eseguire, affidandone l'esecuzione al capitano in modo da cominciare man mano secondo le necessità più stringenti ; a copertura delle rispettive spese si potranno impiegare le entrate dei dazi di Fiume, per quanto vi potranno bastare.

Quanto poi agli armamenti richiesti (moschetti, schioppi, armature, aste, alabarde, mortaretti), questi non potranno essere



in nessun caso forniti dall'arsenale di Lubiana che ne è affatto privo, bensì dall'arsenale arciducale di Graz che ne potrà far senza (ad eccezione dei mortaretti, dei quali non possiede che soli quattro pezzi).

Riguardo all'aumento della guardia, la Camera non è d'avviso di concedere questa domanda, poiché essendo ancora in corso la guerra [contro i Turchi, — la guerra di quindici anni dal 1591 al 1606 —], i soldati occorrono per i bisogni di questa campagna; il soldo delle guardie di Fiume, poi, è uguale a quello degli altri militi del confine militare croato e deve restar tale.

Per quanto concerne la demolizione delle case troppo accostate al castello, si potrebbe decretare la demolizione di tali case, ove fossero costruite in legno e si potessero abbattere e ricostruire in altro sito più conveniente senza forti spese.

Quanto alla signoria di Castua, l'atto arciducale del pignoramento deve esser osservato anche per l'avvenire. Per altro è cosa ovvia — e la Camera Aulica e quella Fiscale hanno già emanato vari ordini in questo senso — che le città e borgate vicine devono prestar soccorso ai luoghi minacciati per quanto ciò si possa fare senza proprio rischio e senza privarsi dei mezzi necessari alla propria difesa. Basterà quindi ingiungere tale obbligo anche agli eredi del fu Volfango Schranz, rendendo edotto di ciò anche il capitano di Fiume per sua norma.<sup>52</sup>

Sentito il parere della Camera Aulica, l'arciduca trasmise — in data 7 giugno 1601 — il rapporto del Paar anche al Consiglio di Guerra per ulteriore pertrattazione. Questo Consiglio rapporta — in data 17 giugno 1601 — che la guarnigione del castello di Fiume non conta sole cinque guardie, ma — compresi anche l'armaiuolo — nove persone; ed ora, stante le trattative che corrono con Venezia<sup>53</sup> e la diminuzione del pericolo minacciante dai Turchi, si dovrebbe pensare piuttosto alla riduzione che all'aumento della guarnigione, tanto più che Fiume è abbastanza protetta dalle guarnigioni di Segna, Ottočaz e Brinje. Quanto alla gente armata domandata dal Paar, non si saprebbe donde ricavarne le spese di mantenimento; però, siccome il dispendio per le guardie che i Fiumani sono tenuti a fornire ammonta a 800 fiorini annui e questo servizio non viene prestato da gente idonea, la somma indicata potrebbe essere adibita per impiegare a tale servizio alcuni soldati esperti.<sup>54</sup>

In base a questi pareri l'arciduca emanò — addì 20 giugno 1601 — la seguente risoluzione, indirizzata al petente: Siccome

pel conto del confine militare croato si trovano impiegate per la guardia del castello non cinque, ma compreso l'armaiuolo, nove persone, potendosi ora sperare un accordo pacifico colla signoria di Venezia ed essendoci inoltre per maggior sicurezza del castello di Fiume le guarnigioni vicine di Segna, Ottočaz e Brinje, né potendosi aggravare di più l'erario del confine croato, si dovrà mantenere anche in seguito lo stato presente e quindi il soldo sarà assegnato anche per l'avvenire dall'erario militare della Croazia; il signor Paar poi s'ingegni di sollecitare e di riscuotere la paga dei suoi militi in tempo utile.

Quanto poi al servizio di guardia prestato dalla comunità di Fiume, per il quale si spendono sino a 800 fiorini annui, l'arciduca ha rilasciato un rescritto — di cui si annette una copia — a quei di Fiume, col quale ingiunge al municipio di assoldare in futuro per questo importo un numero sufficiente di gente idonea ed abile; sarà compito del capitano di rivolgere la sua attenzione all'esecuzione puntuale di tale ingiunzione, acciocché non venga trascurata.

Il rescritto al municipio di Fiume (della stessa data del 20 giugno 1601) era concepito in questi termini:

«*Ferdinandus ecc.*»

«*Siccome non siete ignari del vostro obbligo di provvedere e mantenere il servizio di guardia nel nostro castello e nella nostra città di San Vito accanto ai soldati d'ordinario mantenuti, e siccome la spesa di queste guardie, come si dice, ammonta sino a 800 f. annui, però tal servizio è malamente provveduto, adoperandovisi gente inabile e persino dei ragazzi, il che in questi tempi pericolosi è cosa sconcia ed arrischiata, noi non vogliamo tollerare più a lungo questo stato di cose.*

*Per ovviare a questo inconveniente, vi comandiamo dunque di prendervi ogni cura per rimediarvi, arruolando e mantenendo per questi 800 fiorini da 15 a 16 soldati stabili ordinari, validi e strenui, i quali possano disimpegnare il loro servizio e le loro mansioni con maggiore autorità ed utilità; e in pari tempo abbiamo ingiunto al nostro consigliere e capitano di costì di porre attenzione, acché questo ordine — emanato soltanto per il vostro bene e a maggior difesa della vostra città — venga debitamente osservato ed eseguito, essendo tale la nostra volontà e ferma intenzione.»<sup>55</sup>*



## VI.



Dopo gli avvenimenti più sopra ricordati, l'anno 1602 si aprì sotto auspici assai critici. Nella lotta, impegnatasi ora sul serio fra il municipio ed i suoi reggitori, il comune non poteva fare menomamente assegno sul giudice capitanale Barbara, creatura del capitano Paar; tutto il peso del conflitto gravava sulle spalle del *Chnesich*, riletto giudice del popolo.

Il *Chnesich*, per vero, era degno rappresentante del tipo di capopopolo fiumano; di quel tipo, il quale, personificato in diversi nomi, s'è perpetuato attraverso numerose generazioni nella vita pubblica di Fiume fino ai nostri giorni. Questi rappresentanti dell'opinione pubblica furono di regola un peculiare miscuglio della sottigliezza speculatrice italiana e della robusta tenacità croata, essendo per la maggior parte italoslavi — *liburni* più che italiani o croati. Le loro famiglie d'origine jugoslava, giunte a Fiume nell'ambiente trasformatore della cultura italiana e adottatane la lingua, conservavano per la maggior parte anche l'uso della lingua croata, della quale aveano bisogno nelle loro relazioni commerciali col retroterra; animati dallo spirito di campanile, non volevano mai essere altro che fiumani — «*veri fiumani*», andando fieri di questa esclusiva denominazione.<sup>56</sup>

Il *Chnesich* fu d'origine indubbiamente croata; il suo nome patronimico («*Knežić*») significa: figlio del giudice («*Knez*»). Il nome non s'incontra negli atti fiumani del sec. XV, e così la sua famiglia dev'essere immigrata nel sec. XVI.

Gasparo *Chnesich* si trova notato come consigliere sin dal 1574, e siccome allora doveva aver l'età legale di almeno 25 anni, sarà nato non più tardi del 1549, probabilmente a Fiume. Essendo già molti anni consigliere, nel 1595 gli fu affidata l'amministrazione del fondaco pubblico; nel 1598 fu nominato giudice capitanale e restò in carica fino al 1600. Si distinse specialmente durante la peste come membro della commissione sanitaria, di tre membri della quale egli solo sopravvisse, perdurando con zelo e fedeltà nell'ufficio pericoloso e perciò ebbe uno speciale atto di lode in una delle sedute tenute dopo l'estinzione dell'epidemia. Il suo spirito d'intrapresa è dimostrato dal fatto che già nel 1600 propose al consiglio di far fabbricare un ponte stabile sulla Fiumara in sostituzione del traghetto ivi esistente.<sup>57</sup> Eletto a giudice del popolo per l'anno 1601, cominciò delle trattative per prendere in appalto

il castello di Tersatto e le campagne appartenentivi e fu effettivamente appaltatore del dominio di Tersatto dal 1603 in poi. Abbiamo visto che possedeva una campagna anche nel territorio di Fiume. Egli possedeva ancora una casa a due piani sulla piazzetta di San Modesto, posta a metà strada fra il Duomo e la chiesa di San Vito, la quale esiste tuttora, portante sull' architrave l'iscrizione : «*Domum hanc D. Gaspar Chnesich f. f. A. MDLXXXVIII.*» La sua opulenza è attestata dal fatto ch'egli fece fabbricare a proprie spese la chiesuola dei *Tre Re* nella piazzetta omonima della città vecchia, chiamata più tardi Piazza Miller, assicurandone il mantenimento e il corredo con una speciale fondazione. (Questa chiesuola fu demolita soltanto più di 200 anni dopo nel 1840.) Dopo di essere stato membro del consiglio di Fiume per lo spazio di 48 anni e di aver esercitato le funzioni di giudice più volte (fu rieleto nel 1605), egli morì in età molto avanzata nel 1622 e fu sepolto a Tersatto.<sup>58</sup>

Suo figlio, *Francesco Chnesich*, fu anch'esso membro del consiglio sin dal 1593 e si occupava di affari commerciali; i Protocolli Capitanali accennano alle sue operazioni di questo genere, fatte su vasta scala.<sup>59</sup> Nel 1605 fu nominato giudice capitanale, e sin dal 1614 amministratore della contea di Pisino. Dopo la morte del padre divenne capitano di Tersatto e possedeva nell'Istria montana la signoria di Mune. Avea quattro figli, i quali però saranno morti in età prematura, perché, morto attorno al 1640, lasciò per testamento l'intera sua vistosa facoltà, fra altro la sua signoria di Mune, per l'erezione d'un convento di suore benedettine, il cui edificio originario fabbricato alle spese del lascito, fu demolito pochi anni fa.

Un altro figlio di Gasparo, *Matteo*, fu parroco di Tersatto e più tardi canonico della chiesa collegiata di Fiume; egli morì ancora vivo il padre nel 1617. Pare che con questi due figli la famiglia si fosse estinta, perché dopo non se ne trova fatta più menzione negli annali di Fiume.<sup>60</sup>

... Come abbiamo narrato sopra, il consiglio, nella sua seduta del 28 dicembre, avea protestato contro l'assunzione arbitraria di Aurelio Barbara al consiglio minore e contro la sua susseguente nomina a giudice capitanale, ed avea deciso di delegare il Chnesich alla corte di Graz per domandarvi riparazione. Pare però che il nuovo giudice, benché avesse accettato l'incarico in questo senso, fosse d'opinione che si dovesse por riparo anzitutto al *gravame fondamentale del mancato giuramento*, a proposito del



quale già la seduta del 15 marzo 1601 avea determinato di ricorrere all'arciduca.

Quanto poi all'ambasciata, si dovea prima preparare il terreno a Graz per assicurare l'ammissione del messo del comune alla presenza del sovrano. In questo potevano rendere buoni servizi alcuni conoscenti ed amici influenti dei Fiumani che aveano accesso alla corte. Come tali si trovano accennati nell'ulteriore corso delle trattative: *Vitale Dell' Argento* — rampollo d'una antichissima famiglia patrizia triestina, più tardi inalzata a rango baronale — il quale in seguito, nel 1606, fungeva a Fiume come esattore del dazio arciducale,<sup>61</sup> e un dottor *Terzi*, d'una famiglia nobile di Laurana, trasferitasi più tardi a Fiume, dove venne accolta nel patriziato.<sup>62</sup> Di più c'era a Graz un altro patrono influente dei Fiumani, il già menzionato segretario arciducale, *Pietro Casali*.

L'ulteriore svolgimento dell'affare rende verosimile essersi dovuto il primo successo ottenuto nella questione dei gravami all'intervento di questi personaggi. Imperocché, tre mesi dopo la tumultuosa seduta della fine dell'anno 1601 — verso la metà di aprile 1602 — giunse alla città un rescritto dell'arciduca Ferdinando *concedente l'invio d'un oratore a Graz per esporvi i gravami del comune*.

Questo rescritto fu posto all'ordine del giorno della seduta del 16 aprile 1602, presieduta dal nuovo vicario, *Lauro Baseio*. In questa seduta il giudice Chnesich espose quanto segue:

Sua Altezza Serenissima ha concesso che si mandi un oratore nell'affare dei gravami del comune. Però prima di procedere a questo passo, starebbe bene di rivolgersi ancora una volta al capitano, invitandolo a soddisfare alle prescrizioni dello Statuto e prestare il giuramento; e siccome il signor vicario (Lauro Baseio) è già in procinto di recarsi a Graz (dove il capitano allora soggiornava) si pregasse anche lui da parte del consiglio di voler recarsi dal capitano e di ammonirlo anche da parte sua, «*per poter vivere in pace.*» Solo se tutto ciò non gioverà, allora si supplichi a Sua Serenissima Altezza secondo la determinazione fatta a suo tempo nel consiglio.<sup>63</sup>

Questo nuovo tentativo di riconciliazione, approvato dal consiglio, non ebbe alcun successo di fronte all'ostinatezza del capitano che non badò menomamente né alla lettera, né alle persuasioni del vicario, anzi, valendosi di tutta l'influenza che possedeva presso la corte, riuscì a far revocare il permesso già accor-

dato ai Fiumani d'invviare il loro oratore a Graz. Difatti, con un decreto dd. 1 giugno 1602, il consiglio camerale dell'arciduca intimò al comune di non fare alcun' altra rimostrazione nell'affare del giuramento non prestato, né in quello della nomina del Barbara, ma che tutti si rassegnassero alla volontà dell'arciduca.<sup>64</sup>

Quest'ordine perentorio, giunto del tutto improvvisamente tra capo e collo, dovea produrre non poca costernazione. I Fiumani però non si scoraggirono e già nella prossima seduta del consiglio, tenutasi il 2 luglio sotto la presidenza del vicario, ritornarono all'argomento. Avendo il vicario presentato il rescritto, il giudice Chnesich prese la parola dicendo che come giudice sarebbe bensì in obbligo di ubbidire agli ordini ed ai comandi dell'arciduca; però occorrerebbe prima almeno tradurre l'ordinanza (scritta in tedesco) acciocché tutti potessero capire la precisa intenzione dell'arciduca per poter conformarsi a seconda; però in ogni caso si dovesse mantenere il diritto del comune di fare proposte e ricorsi a Sua Altezza Serenissima. E il consiglio accettò questa proposta del giudice «*nemine contradicente*», cioè ad unanimità.<sup>65</sup>

... Si può ben capire che di fronte all'opposizione unanime del Consiglio il capitano, colla sua guardia di sette armati, non si poteva sentire abbastanza forte per ricorrere al caso a misure di coercizione violenta; gli premeva per ciò di aumentare le sue forze militari e per questa ragione si rivolse di nuovo all'arciduca colla domanda che il danaro dato dalla cittadinanza per il soldo delle guardie venisse consegnato nelle sue mani; egli impiegherebbe questo contributo per prendere a soldo militi tedeschi nell'Austria e condurseli al castello.<sup>66</sup>

Questa domanda del Paar (senza data, ma pervenuta e registrata alla cancelleria arciducale in data del 17 giugno 1602) fu sottomessa al parere della Camera Aulica; la quale però non trovò di poter raccomandarla, dicendo che siccome ai Fiumani fu già ingiunto col decreto del 20 giugno dell'anno passato di provvedere gente più idonea per il servizio delle guardie, ora non si dovrebbe far altro che insistere con maggior severità che quest'ordine sia debitamente eseguito, poiché il governo e la camera arciducale non credono opportuno imporre ai Fiumani l'obbligo di versare questo danaro ad altri, visto che in tal caso ne menerebbero senza dubbio grandi lagnanze e forse non vorrebbero più nemmeno raccogliarlo.<sup>67</sup>

Conformemente a questo parere l'arciduca si limitò ad emanare un decreto (dd. 6 luglio 1602) al municipio di Fiume, richia-



mandosi alla previa ordinanza colla quale aveva imposto di provvedere per il servizio delle guardie gente idonea in numero di 15 a 16 uomini; non constandogli se questo ordine fosse debitamente eseguito, per il caso se fosse stato trascurato (ciò che gli arrecherebbe sommo dispiacere), lo rinnova coll'obbligo di presentargli tosto un rapporto in materia. Di questa risoluzione venne informato anche il Paar con una copia dell'atto.<sup>68</sup>

Fallito dunque questo disegno del capitano di accrescere la sua forza militare, il consiglio municipale si radunò di nuovo a seduta nello stesso mese — ai 28 luglio 1602 — sotto la presidenza del vicario *Lauro Baseio*. In questa seduta il Chnesich annunziò all'assemblea essere stata già tradotta l'ordinanza arciducale vietante ogni ulteriore rimostranza nell'affare del giuramento e della nomina del Barbara; ora che tutti potevano capirla, dicessero le loro opinioni e decidessero sul da farsi. Però, non essendovi presenti i consiglieri in numero legale (34), il deciso dovette esser differito alla prossima seduta; la quale si tenne poi in numero legale due giorni dopo (30 luglio). In questa seconda seduta si decise di sottomettere tale oggetto di somma importanza prima al parere di una consulta. I sei membri di questa commissione furono nominati nella stessa seduta secondo le rispettive disposizioni dello Statuto (v. sopra, Cap. II).<sup>69</sup>

La consulta si radunò subito il giorno successivo e formulò ad unanimità la proposta seguente:

*«Si mandi a Sua Altezza Serenissima il signor giudice Chnesich come oratore, eletto già tale precedentemente, per esporre i diritti della nostra comunità stabiliti nello Statuto e si domandi con ogni riverenza ed umiltà dalla Clemenza di S. S. A. che ci vengano conservati i sopraddetti privilegi, stante che sinora a questo proposito non si fosse per ora detto o fatto nulla; e che per la formulazione delle istruzioni e delle istanze da darsi a detto oratore vengano delegati quattro o sei consiglieri, i quali poi diano relazione del loro operato al consiglio, acciocché tutti siano informati di quel che si scriverà; imperocché S. S. A. avesse già benignamente acconsentito che si mandasse ad essa un oratore.»*<sup>70</sup>

Tale proposta della consulta fu presentata già alla prossima seduta convocata per il 6 agosto; ma non essendoci il numero legale, il deciso fu differito ad una seconda seduta indetta per l'11 agosto. Apertasi in questa la discussione, il giudice Chnesich dichiarò essere pronto ad assumersi l'incarico, ove il consiglio desiderasse la sua partenza; però a condizione di rivolgersi ancora

una volta previamente al capitano stesso per indurlo colle buone a giurare conformemente alle disposizioni dello statuto, mediante lettera particolare che gli si potrebbe inviare prima della partenza dell'oratore o essergli consegnata dallo stesso dopo il suo arrivo a Graz, come meglio parrà al consiglio; inoltre la comunità e il consiglio dovrebbero promettere di difenderlo contro ogni vessazione che potrebbe risultargli da quest'affare.

Il consiglio decise con 30 voti contro 5 che la lettera diretta al capitano dovesse venire consegnata a Graz dal Chnesich dopo il suo arrivo; inoltre fu deciso ad unanimità («*per ballottas omnes*») di difendere l'oratore contro ogni sorta di vessazione.<sup>71</sup>

Indi si procedette alla compilazione della lettera da indirizzarsi al capitano, che fu concepita in questi termini (essendo stata scritta in italiano, la facciamo seguire qui quasi integralmente nel testo originale):

*«Molto illustre Signor Capitano, Signor nostro onoratissimo.*

*«Inanzi che il s. giudice Chnesich, oratore da noi eletto e destinato a S. S. A., si presenti et vada dinanzi a quella et proponga il giusto gravame contra di lei, havemo voluto — con quel termine di riverenza et humiltà che a noi si conviene maggiore — con questa nostra ricercar et pregar V. S. Ill. che per osservatione et esecuzione insieme della dispositione di nostri statuti sotto la rubrica dell'Uffizio del Sig. Capitano et suo giuramento registrata in principio di essi nostri statuti, la copia della quale qui inclusa le mandiamo, (si come quel giorno inanzi che la pigliasse possesso di questo capitanato dal nostro giudice in casa del Catalano, qui dove era alloggiato il sig. esattor di Trieste, commissario deputato per darle detto possesso, la fu ricercata con buone parole, [ma] recusò) vogli venir a giurare in man nostre, rappresentanti tutta quest' Università, che lei, si come ha promesso a S. S. A., accrescerà tutti li statuti, ordini, ragioni, giurisdictioni, grazie, privilegi et honori del nostro Commune et amministrerà ragione a ognuno senza eccezione di persone, non facendo ingiuria ad alcuno, con quello che segue in detta rubrica, nella maniera che hanno fatto et eseguito gli altri Ill. S. Capitani nostri suoi predecessori, volentieri et senza contraddizione alcuna, li quali, nell'istesso modo che lei ha fatto, haveano prima promesso et giurato a S. S. A.; come per copia dell'atto del giuramento fatto dalli quondam Ill. Signori Paulo de Zara et Leonardo d'Attimis, già nostri capitani; poscia che bisogna necessariamente che preceda la prefata promessa et giuramento a S. S. A. al giuramento che deve fare a noi, leggendosi questo chiaramente nell' istessa rubrica dello Statuto... la*



*debba giurare in mani nostre, che lei, si come ha promesso a S. S. A. (ecc., ecc.)*

*«Né vogli ascrivere la diligenza et sollecitudine che noi usamo in ricercar da lei questo giuramento . . . a pertinacia, come forse da qualche nostro malevolo li saremo stati dipinti, ma a semplice necessità et obbligo nostro per conservatione della prefata nostra legge municipale, a noi et alli nostri progenitori in merito della fedeltà nostra benignamente concessa dalla felice memoria del sacratissimo Imperatore Ferdinando, avo del Serenissimo nostro Principe et Signore, il quale nella lettera che V. S. Ill. ne presentò inanzi che la pigliasse il possesso di questo capitanato benignamente insinuò haverli commesso che debba mantenere li nostri statuti et non contrafar a quelli, delli quali havendo sin ora dal giorno della erezione loro goduto le libertà, honori et privilegi, desideramo per noi et li nostri posterì conservare in quelli, et specialmente perché gli altri Illustrissimi Signori Capitani che dopo di lei verranno in questo giorno» [ecc.; insomma che non si creasse un precedente; ci pensasse sopra; indi si esprime la speranza che:] «accerterà in carta detto nostro oratore che quando la verrà qui, farà il suo giuramento solennemente in man nostre nella chiesa di S. Vido nostro confallone . . .*

*« . . . recusando lei ancora di prestar detto giuramento non s'habbi a male se si ricercherà da S. S. A. le commetta lo facci, havendo dato ordine al nostro oratore che in tal caso vada inanzi S. S. A. et produca le nostre suppliche et gravami . . .*

*«Col qual fine li facemo riverenza et le bramamo da Nostro Signore ogni bene.»*

Oltre a questa lettera indirizzata al capitano ne fu redatta un'altra, destinata all'arciduca. Il tenore di questa, riguardo all'esposizione dei fatti e dei postulati, è simile a quello della lettera precedente coll'aggiunta che il capitano aveva rifiutato il giuramento «*con parole d'alterazione*» e che si aveva prima tentato l'intervento dei loro amici, ma senza successo.<sup>72</sup>

Munito di queste lettere, l'oratore della città partì alla volta di Graz verso la metà di ottobre, a cavallo, poiché in quell'epoca non esistevano ancora vie carrozzabili conducenti dal litorale all'interno, ma solamente sentieri di montagna, praticabili solo per cavalli e bestie da soma.<sup>73</sup>

## VII.

I Fiumani doveano restare sospesi in ansiosa aspettativa riguardo all'esito della missione del loro inviato per più d'un mese prima di avere notizie sicure; ma finalmente capitò una lettera del capitano diretta alla comunità, piena di stizza e di accuse contro il giudice Chnesich. Questa lettera fu tosto messa all'ordine del giorno della prossima seduta del consiglio (25 novembre 1602). Il tenore di essa si può riassumere come segue:

Il capitano scrive che il Chnesich gli presentò la lettera della comunità ai 18 ottobre; egli (il Paar) gli rispose piacergli molto tale amorevole richiesta, della quale faceva più conto che di ogni «*strepito giudiziale*»; ma che ci dovea ancora pensare sopra, perché — come prosegue testualmente — «*non già perché io havessi intentione di violar li loro privilegi et statuti, ma solamente rispetto al carico et officio che io sustengo; per il quale inconvien andar riservato per non far pregiudizio et danno alle grandezze et prerogative della prelibata Altezza del Serenissimo Principe, . . . non constandomi che li loro statuti siano stati confermati da questa e dalla precedente Serenissima Altezza. . .*»

Pare che a queste obiezioni il Chnesich avesse dato una risposta molto recisa e fors' anche poco garbata, perché ora il capitano, proseguendo nella sua lettera, si mette ad inveire contro la persona del delegato con questi termini:

«*Chnesich, sprezzando la mia amorevole risposta, è passato subito et senza aspettar alcuna risoluzione a termini giudiziali et odiosi, con li quali mi ha di tal maniera alterato et sdegnato che se io volessi attendere alla sua indiscrezione et discortesia, mi haverei mutato del buon et real proposito che sempre ho tenuto non solamente di gratificarli in ogni licita et honesta occasione, ma eziandio di favorir et promover li loro negozi a miglior et maggior grado et condizione; siccome questa è stata sempre la mia ferma et real intenzione da principio che io presi questo carico fastidioso sopra le mie spalle, — ancorché alcuni poco giudiziosi ne habbino contrario pensier di me.*» Indi, per giustificare il suo punto di vista autocratico e patriarcale, dice: «*Sua Serenissima Altezza . . . ha potestà sopra et contra ogni privilegio.*»

Dopo di ciò ritorna alla carica contro il Chnesich, sfogando la sua bile col denigrarlo con una serie di accuse tendenti a screditarlo dinanzi ai suoi mittenti, scrivendo:



«Chnesich non è qua solo per difender le loro cause pubbliche, ma ben per privati et particolari suoi interessi et negozi: per impetrar privilegi, franchigie et Arme da S. S. A., per farsi grande, tenere per il primo et più principale de Fiume con sprezzo d'altrui che non havessero tal grazie Arciducali et per ottenir licenza, contro la forma del statuto et privilegio di quella comunità, di poter condur vini alieni nella città di Fiume a suo beneplacito . . . , apprezzandoli a suo modo, a pregiudizio e danno di tutti.»

In chiusa la lettera mette in vista una prossima visita del capitano coll'intendimento di saldar i suoi conti col temerario giudice :

«In breve dovendo Io esser da loro, gli li farò contare chiaramente e in particolare quanto rusticamente egli se habbi portato meco in non farmi avvisato della sua partita almeno un giorno avanti per poterlo accompagnare con questa mia risposta, [ma] solamente in quel punto che egli voleva partire, mentre già aveva messo li stivali et spironi et preparato il cavallo per andarsene al suo viaggio.»

Dopo quest' ultimo sfogo di sdegno per cotanto atto di offesa contro l'etichetta segue la firma sorprendente : «il loro amovole capitano et amico, Giovanni Fedligo Paar.»

Udita la lettera in consiglio, Francesco Chnesich, giudice sostituto invece di suo padre, propose doversi anzitutto aspettare l'arrivo di Gasparo Chnesich, per sentire anche l'altra campana ; e così fu deciso.<sup>74</sup>

. . . Né si dovette aspettare a lungo ; il Chnesich, partito assieme alla lettera del capitano, arrivò bentosto e poté esporre già nella seduta del 25 novembre il risultato della sua missione. Il quale fu sodisfacentissimo ; imperocché il Chnesich vi presentò un decreto arciducale datato da Graz, 15 novembre, secondo il quale al capitano fu ingiunto di prestare il giuramento conformemente alle disposizioni dello Statuto, come avean fatto i suoi predecessori.<sup>75</sup>

Dopo di ciò il Chnesich, per poter fare liberamente le sue difese contro le accuse mossegli dal capitano, presentò le sue dimissioni, visto che era già spirato il termine del suo ufficio (11 novembre), e propose che si procedesse all'elezione dei nuovi funzionari ; ma il vicario presidente vi si oppose colla motivazione che il capitano voleva essere presente all'atto delle elezioni e che quindi si dovesse aspettare il suo ritorno.

Indi si procedette all' affare delle accuse a carico del Chnesich contenute nello scritto del capitano e si decise di sottometerle al parere di una consulta ; però il vicario si rifiutò di nominare

i due consultori spettanti alla sua sfera di potere; altrettanto fece il giudice capitanale imposto, Aurelio Barbara, proponendo che si aspettasse fino al ritorno del capitano.

Con tutto ciò Chnesich non esitò a presentare la sua difesa in iscritto al consiglio; — un documento interessante e caratteristico che merita di essere qui riprodotto in tutta la sua fresca originalità. Dice il Chnesich (dopo un preambolo che si può omettere):

*«... io come arrivai a Graz alli 19 octobris<sup>76</sup> subito andai a trovare S. S. Ill. alla casa della sua abitazione e gli presentai la lettera della magnifica Communità, la quale accompagnai con alquante parole [specificate nella lettera del capitano come «termini giudiziali et odiosi»]: S. S. mi rispose che vengo domani alle doi hore dopo mezzogiorno, che mi darà risposta; io son venuto all' hora assegnatami da S. S. Ill., la quale mi rispose che aspetto sino alli doi o tre giorni et si non voglio aspettare che faccio quello che mi pare. Io non ho voluto far altro; et subito il giorno seguente mandò da me S. Guidale [dell'Argento], che aspetto sino alli doi o tre giorni, che mi darà risposta sopra la lettera. Io aspettai anche 5 giorni, dopo li quali andai a trovar Ill. S. Giulio de Paar<sup>77</sup> et Ill. S. Giovanni Giacomo Chislin<sup>78</sup> et da parte mia li pregai che si degnassero d'andar da S. S. Ill. a pregarlo se ci vuol prestare il giuramento... et farmi risposta... Ill. S. Giulio mi riferì che il S. Cap. gli disse che facciamo prima confermar il statuto... risposi che il nostro statuto è confermato... et che presenterò la supplica a S. S. A.*

*«Dopo accompagnai l' Ill. S. Capitano dalla corte sino alla casa della sua habitatione et me domandò se ho havuto risposta; io risposi di sì. Poi ragionando meco così a bocca mi disse che prima facciamo confermar il statuto et che mi darà la risposta. Ho soggiunto che li nostri statuti sono confermati et con tal parole son partito via et andai presentar la supplica a S. S. A. alli 21 detto.<sup>79</sup>*

Riguardo all'accusa di essersi occupato dei propri affari a detrimento dei suoi concittadini, nega di aver domandato il monopolio d'importazione di vini esteri; poi dice proseguendo:

*«Sopra il terzo, che rusticamente son andato con li stivali in piedi a domandarli se voleva scrivere, rispondo che: subito la sera havuto il decreto della Cancelleria in materia del giuramento andai a trovare S. S. Ill. per avvisarlo che domattina voglio partire per andar a casa, se vol scriver niente; et me disse: «dammi li decreti che hai ottenuto, li quali provien a me.» Io gli ho risposto che li voglio portare alla Communità: et esso mi rispose che vol che li dago; et se*



no gli li do e venuto poi a Fiume non li obedirò et se protesto» [qui dovea seguir la minaccia dell'arresto più tardi eseguito, la quale però, per una svista del copista manca nella copia; indi seguono le parole di chiusa] «che me li dai qui a Graz, perché voi [= voglio] supplicare [= ricorrere] a S. S. A.

«Con questo sono partito da S. S. Ill. ; dopoi mandò da me subito quella sera il Sig. Zuane Zivkovich et sig. dottor Tertio (Terzi) <sup>80</sup> che gli debbo dar ovvero mandare li decreti, . . . che mi protesta tutti li danni et interessi che potrebbero occorrer. Io la mattina seguente li mandai il decreto del giuramento et una commissione in materia dei consiglieri [dopo aver avuto la precauzione di prenderne la copia presentata al consiglio]; dopoi son andato in casa sua per torre la licenzia [= prender congedo] et gli ho detto se S. S. Ill. vol scrivere niente a Fiume? Et con ello era il S. Zuane Zivkovich et Sig. dott. Tertio et Vidal [dell' Argento] et ragionai con S. S. un bon pezzo et mi dette risposta che vago via, che scriverà per la posta; et subito me partii via et montai a cavallo per andar a casa.»

Quest' ardità smentita opposta alle insinuazioni del Paar non fece che peggiorare il malumore del tirannico capitano, il quale, giunto poco dopo a Fiume, vi fece arrestare il Chnesich arbitrariamente per mancato rispetto alla persona del suo superiore. Indi convocò il consiglio per il 4 dicembre del 1602 a una seduta, nella quale si procedette all'elezione del nuovo magistrato. Il capitano, dopo d'aver dichiarato che il Chnesich, arrestato per il suo ordine nella propria casa, aveva rinunciato col suo permesso all'ufficio di giudice, nominò da parte sua giudice capitanale Antonio Jacomini (o Giacomini) che avea coperto la stessa carica già nel 1601, mentre il consiglio elesse a giudice del popolo Nicola Cuntalich, fiero sostenitore dei diritti autonomi, che era già stato giudice del popolo nel 1598. Terminate le elezioni, la seduta fu aggiornata all'indomani. <sup>81</sup>

In questa seduta del 5 dicembre il capitano, come avea promesso nella sua lettera, ripeté a voce le accuse mosse contro il Chnesich, mantenendo tutte le asserzioni fatte già in iscritto ed aggiungendo che questi si era allontanato senza aspettare la sua risposta e che prima non era venuto a trovarlo in casa sua se non al secondo o terzo giorno dal suo arrivo a Graz — «cercando a trattar di suoi affari et portar il statuto intorno et far che prima tutto Graz sappi quello per che era venuto che io, che son capo.» [«Hinc illae lacrimae! »]

Il capitano si mise poi a parlare dell'affare dell'introduzione di vini esteri; un tema delicatissimo nel ceto dei viticoltori di Fiume che abbracciava quasi tutta la popolazione; imperocché a Fiume vigeva da secoli la massima che i vini esteri non si dovessero importare fino a tanto che il vino prodotto nel proprio territorio non fosse completamente smerciato. Già nel 1437 il consiglio avea proibito l'importazione del vino estero sotto pena di sequestro della merce e di una multa di 56 lire; anzi, era persino vietato agli abitanti di andare a bere del vino oltre alla Fiumara in territorio croato, sotto pena di prigione estensibile sino a tre mesi e d'una multa addizionale di 40 soldi.<sup>82</sup> Se dunque il capitano riusciva a comprovare quest'accusa, la popolarità del Chnesich era gravemente minacciata. Egli espose a questo riguardo che: «*Chnesich ha ricercato il dott. Terzi che li facesse questa supplica, et lui lo dissuase . . ., perché saria in pregiudizio delli statuti di questa terra et che questa Magnifica Comunità non l'havrebb' a caro che lui che era venuto per cercar l'osservanza delli statuti li rompesse con il suo supplicare; come anco inanzi che parlasse al Terzi mi pregò a me che quando verrà per la mia informazione detta supplica, li volessi favorire.*»

«*Chnesich ha trattato con alcuni Camerali [impiegati della Camera Fiscale] di comprare Tersatto totalmente per sé con aiuto d'altri denari che gli sarebbero stati prestati*» — e il capitano soggiunse che egli stesso avea veduto coi propri occhi la domanda diretta al segretario Casali in cui il Chnesich avea menato di sé indebito vanto, scrivendo: «*che più d'ogni altro fumano a tempo delli Veneziani et Turchi ha fatto per difesa di questo paese dicendo queste formali parole: «poboga! (= per Dio!) [esclamazione croata] nessuno ha fatto quello ch'ho fatto io!*»

Proseguendo nella sua filippica, il capitano entrò in un particolare futile, ma caratteristico per la vita privata di quei tempi e non scevro d'umorismo involontario; narrando al consiglio come che il Chnesich, smontato ad un albergo di Graz, avesse dato il suo cavallo in prestito per un'escursione al suo oste; avendo poi questo ritardato il suo ritorno di un giorno, il Chnesich, montato in collera, sfogò la sua bile dando all'oste del «*traditore! furfante! cornuto becco!*»; per le quali ingiurie verbali l'oste si rivolse al capitano per domandare soddisfazione; questi a sua volta lo mandò colla sua querela al borgomastro di Graz, il quale impose al Chnesich di ritirare le sue parole; il che egli fece, menomando con ciò il decoro del suo uffizio.



Fu questa la ragione — continuò il capitano — del ritardo della sua risposta alla lettera della comunità; perché credeva che per quest'affare il Chnesich non potesse ancora partire il giorno seguente; invece costui si presentò a lui già il giorno dopo cogli stivali e speroni, giusto mentre egli stava per recarsi alla corte. Dunque, in conclusione: *«bugiardamente il Chnesich ha detto nella sua risposta et datomi una mezza mentita»*; ed è per ciò che lo fece arrestare — non nella sua qualità di ambasciatore, ma solo dopo il suo ritorno a casa. Però — disse — *«mi contento che detto Chnesich possi haver copia di tutto questo et far le sue difese et sin tanto che non riproverà et mostrerà il contrario di quello che di sopra ho detto, non voglio che mi venghi inanzi né in consiglio, né in Castello manco, ma ben che possi uscir di casa et andar per i fatti suoi.»*

In chiusa di questo suo discorso il capitano invitò il consiglio che se qualcheduno avesse da esporre qualche lagno, lo facesse adesso, che egli sarebbe pronto a dare soddisfazione — *«altramente — disse — protesto di non voler esser tenuto di dover rispondere dopoi.»*

... Ma se credeva di aver con ciò intimidito il consiglio, avea sbagliato i conti. Perché il giudice Cuntalich, alzatosi a capo scoperto (*«surgens aperto capite»*) gli diresse le seguenti parole:

Secondo il suo dovere invita il capitano a prestare il giuramento secondo la disposizione dello statuto e in conformità al decreto arciducale; altrimenti *«saremo forzati di far corso per questa causa contra di lei domattina et ricorrer di nuovo da S. S. A.»*

E il capitano, visto la mala parata e il fermo contegno del consiglio di fronte al suo procedere terrorista, cominciò a tergiversare, rispondendo:

*«l'indiscreto procedere del Chnesich che ha usato meco ha causato ch'io mi sia rimosso dal buon animo ch' havevo di gratificar la Magnifica Comunità sulla domanda che sopra ciò mi fece... et poi venuto qua ho inteso che alcuni sono andati facendo circoli per le piazze et detto che al mio dispetto converrà giurare [dunque ci furono dimostrazioni pubbliche contro il capitano], le quali voci tanto maggiormente m'hanno fatto alieno dal mio primo buon proposito; tuttavia che vedo che fanno tanta stima et conto di questo giuramento, sono pronto a farlo se la Communità con un suo reverso in scrittura, della quale io formerò una minuta o copia, mi vorrà dichiarare che tal giuramento non ricerca da me per dispetto, né offesa mia, ma con quel termine di modestia et discrezione che si*

*conviene ad un capitano e suo superiore, mi contenterò per gratificarli di giurare.»*

Il consiglio, colto all'improvviso da questa repentina condiscendenza del capitano, legata però alla condizione di voler dettare lui la forma in cui si dovesse ripetere l'invitazione al giuramento, per il momento cercò di guadagnar tempo; e il giudice del popolo (Cuntalich) rispose che il capitano «*formi pure la scrittura che poi si leggerà in consiglio et si cercherà di dar dalla Magnifica Comunità tutta quella soddisfazione che con honor suo sarà possibile.»*

E con ciò si chiuse la memorabile seduta, dopo la quale il capitano incaricò della continuazione delle trattative il suo sostituto, *Marzio Marchesetti*, nominato da lui vicecapitano con pieni poteri.

Questa carica di vicecapitano (o luogotenente) non era prevista dallo statuto, ma si era già creata in molti casi precedenti e quindi non si considerava illegale.<sup>83</sup> I vicecapitani fungevano da luogotenenti del capitano in caso di assenza o d'impedimento del medesimo, essendo designati dallo stesso capitano se l'assenza o l'impedimento erano di poca durata, o nominati dal principe in caso di assenze frequenti o di lunga durata.<sup>84</sup> Ora le assenze del Paar doveano essere assai frequenti, avendo egli conservato anche le mansioni di supremo maestro di posta della Stiria che gli davano molto da fare anche durante questo periodo, come risulta da molti atti dell'epoca riferentisi a tali suoi affari, nonché diversi altri incarichi ufficiosi impostigli nell'Austria.<sup>85</sup>

Il nuovo vicecapitano, *Marzio Marchesetti*, occupava in allora una posizione distinta nella vita pubblica di Fiume. Era rampollo d'un' illustre famiglia patrizia di Trieste; suo padre, *Antonio Marchesetti*, era venuto a Fiume già nel 1572 essendo stato eletto vicario (giudice de' malefici) della comunità, e copriva questa carica per due anni consecutivi. Il figlio, il nostro *Marzio*, ci venne nella stessa qualità e funse come vicario dal 1595 al 1599. Indi si stabilì definitivamente a Fiume, fu eletto consigliere municipale ed entrò nel patriziato di Fiume, avendo sposato nel 1603 *Eleonora Mancini*, vedova del patrizio *Giovanni Zanchi*.<sup>86</sup>

Questo personaggio influente ed erudito che godeva da principio della piena fiducia del Paar, doveva esser più tardi causa principale della caduta finale del suo despotic governo.

(Continua)

Alfredo Fest.



## NOTE.

<sup>50</sup> Arch. d. Graz, Hk. XI, fasc. 28 (2 novembre 1600).

<sup>51</sup> Archivio di Graz, Hk, 1601 VI N. 24.

<sup>52</sup> Rapporto della Camera Aulica (Hofkammer) unito al memoriale del Paar, Hk, 1601, VI, fasc. 24.

<sup>53</sup> V. per queste trattative *A. Fest*, Fiume zur Zeit der Uskokewirren, pp. 65—66.

<sup>54</sup> Atto unito al memoriale del Paar (Hk, 1601, VI, fasc. 24).

<sup>55</sup> Unito al fasc. 24, Hk, 1601. VI.

<sup>56</sup> Citiamo ad esempio: *Andrea Lodovico Adamich*, deputato di Fiume alla dieta ungherese del 1825; *Gaspere Matcovich*, capo del movimento per il distacco dalla Croazia negli anni 1861—67; *Luigi Ossoinack*, *Antonio Walluschnig*, originatori del partito autonomo dall'anno 1897 in poi.

<sup>57</sup> Prot. cap., seduta del 5 agosto 1600. (La proposta fu accettata, ma con soli due voti di maggioranza [18 : 16]). — Il ponte si trovava in corso di costruzione nel 1632 ed era finito circa l'anno 1640. — Kobler, II, p. 59.

<sup>58</sup> Cfr. Kobler, III, p. 154. — Alla sua morte doveva avere almeno 73 anni, essendo stato già consigliere nel 1574 quando doveva aver per lo meno 25 anni compiuti. Ma siccome suo padre non fu consigliere, è verosimile che non sia stato assunto al consiglio che in età virile matura, e così è presumibile che morisse ottuagenario.

<sup>59</sup> Si fa cenno specialmente di un intiero carico di sale comprato dal camerlengo dell'isola di Pago (luogo di saline) pel conto di Fr. Chnesich; siccome però il Chnesich avea posto la condizione che non s'importasse a Fiume altro sale finché avrebbe venduto il suo, volendo esercitarne il monopolio, il consiglio incamminò contro di lui una procedura disciplinare. — Prot. Cap., sed. 10 maggio. 1593. (Vedi ulteriori particolari nel cap. IX. di questi lavoro.)

<sup>60</sup> Cfr. Kobler, III, p. 154 e I, p. 122.

<sup>61</sup> Kobler, III, p. 145.

<sup>62</sup> Kobler, III, p. 183.

<sup>63</sup> «Gaspas Chnesich iudex dixit quod cum venerit responsum a S. S. A. quo conceditur facultas communitati mittendi oratorem in Aulam pro negotiis et gravaminibus communitatis, eapropter proposuit, quodsi est supplicandum contra Ill. D. Capitaneum nostrum iuramento non prestito, quando habuit possessionem huius Capitaneatus, quod iuxta formam Statuti prestare debebat; antequam id fiat, moneatur litteris communitatis... velit adimplere formam Statuti... et iurare; rogeturque D. Locumtenens, qui iam se accingit adire, ad se conferendum ad dictum D. Capitaneum, ut et ipse velit monere dictum Capitaneum verbo ut pacifice vivatur. Quod si facere noluerit, quod tum supplicetur S. S. A. iuxta determinationem alias in consilio factam.» — Prot. Cap., sed. 16 apr. 1602.

<sup>64</sup> «Occasione iuramenti non prestiti Ill. D. Capitanei hic Flumine et electionis Doctoris Barbara consiliarii nihil moveatur ulterius, sed acquiescant omnes mandatis S. S. A.» — Ivi.

<sup>65</sup> «supra qua commissione Iudex Chnesich dixit, quod ipse tanquam iudex communitatis est obediens commissionibus atque mandatis S. S. A.; sed quod traducetur dicta commissio S. S. A., ut audita mente S. S. A. sciant omnes parere mandatis S. S. A. et quod semper sint salva iura communitatis proponendi et recurrendi ad S. S. A.; quibus lectis et publicatis... nemo contradixit.» — Ivi.

<sup>66</sup> «... dahero Ich ursach habe, Euer fürstliche Durchlaucht gehorsambist zu bitten, den gehorsam angedeuten von St. Veith nicht allein mit ernst einzubinden, sondern weiter zu bevelchen, damit sie daß gelt, so die Burgerschaft zusammenschießen khüenen, eheist so fürderlich in die Bereitschaft richten und dergestalt zu meinen Handen erlegen, damit ich alhie so vil teütsche Khnecht volgnts aufnemen und mit mir hinein fuehren khan...» Hk, 1602, VII, fasc. 7.

<sup>67</sup> «... so wären Regierung und Camer der gehorsamben mainung, Sein fürstliche Durchlaucht mechten nochmallen prioribus inhæriren und Inen von St Veitt... mit mehrern Ernst auferlegen, daß sie sollichen vorig an Sy ausgangnen bevelch unverzogenlich und würllich sollen nachkhomen und zu andern einsehen nicht ursach geben, dan Sy Regierung und Camer Ires theils nicht allerdings für thunlich befinden. Inen St. Veitern gebotternmassen aufzulegen, daß Sy dises gelt herauschikken sollen, in bedenken, daß Sy dessen ohn allen Zweifel hoch beschwören, soliches gelt auch villeicht nicht so baldt zusammen bringen wurden.» Fasc. cit., 4 luglio 1602.

<sup>68</sup> Hk, 1600, VII, Fasc. VII. — «Ferdinandus acc. Was wir Euch noch von 20 Juni verschinen Jahres der nottwendigen Wachten bestellung willen daselbst zu S. Veith, damit Ir nemblich die ordinariter haltenden Soldaten von denen bishero auferloffnen 800 fl. hinfüro nicht mehr, wie bißhero beschehen, untaugliche leuth, sondern ain 15 oder 16 taugliche, mannhafte Soldaten bestöllen und continuirlich erhalten sollet, auferlegt, das habt Ir Euch noch zu erinnern... die-weilen uns aber unbewüst, obe Ir solchem also nachkhomen oder nicht, so haben wir Euch noch-

mals solches aufferlegen wöllen: mit disem ernstlichen bevelch, zum fall Ir solcher wacht bestölung etwo bißher underlassen (daß unns dann zu misfallen geraichen wurde), das Ir es nochmals straggs fürkheren und durch derlei gewarsambe nottwendige bestölung allerlei widerwärtige zuestande, sovil müglic, verhüteten wöillet, wie wir dann auf nicht Vollziehung diser unsrer so nottwendigen verordnungen andern Ernst gegen Euch anwenden müessen; disen nach habt Ir Euch nun zu richten; zumassen wir dann auch Eures aigentlich berichts, wie Ir die sachen vollzogen habt, hierüber erwarten wöllen.» — Graz, den 6 Julii 1602. — An die von S. Veith am Pflaumb. Dem von Par etc. erwien ein abschrift zu geben.

<sup>69</sup> Prot. Cap.—Chnesich rapporta: «Quod fuit traducta commissio Exc. Camerae S. S. A. presentata diebus elapsis in consilio a Magnifico D. Locumtenente in proposito iuramenti Ill. D. Capitanei et Domini Dr. Barbara consilarii; eapropter videant, quid sit superinde agendum?» ecc.

<sup>70</sup> «expediatur ad S. S. A. Dominus iudex Chnesich orator a consilio alias electus, qui iura nostrae communitatis in Statuto expressa proponat, et omni reverentia et humilitate petatur a Clementia S. S. A., conserverentur nobis privilegia praefata, cum hactenus nihil superinde dictum vel propositum fuerit; et ad formandas instructiones et supplicationes dicto oratori tradendas deputentur 4 vel sex consilarii; quibus factis referantur consilio, ut omnes intelligant quae scribentur; cum S. S. A. benigne concesserit communitati posse mittere ad illam oratorem.» Ivi.

<sup>71</sup> «Chnesich super consultatione facta quod ipse mittatur orator a communitati ad S. S. A. ad proponenda iura communitatis . . . dixit quod si consilium vult quod ipse vadat ad S. S. A., tali conditione contentu ire, quod prius requiratur Ill. D. Cap. amanter, ut velit pro observatione statutariae dispositionis iurare; idque fiat litteris particularibus, quae vel sibi transmittantur ante ipsius oratoris hinc discussum, vel quod secum ipsas portet et dicto D. Capitano presentet, prout melius consilio videbitur. Et denique quod communitas et consilium promittat ipsum oratorem defendere ab omni vexatione quae sibi hac de causa veniret.»

<sup>72</sup> Prot. Cap. I, p. 130., con data del 2 ottobre 1602.

<sup>73</sup> V. A. Fest. Il commercio di Fiume nel secolo XV, Fiume, 1900, p. 40.

<sup>74</sup> Prot. Cap. I, p. 137—9.

<sup>75</sup> «obtinuit decretum et decisionem a S. S. A. sub data Graz die 15 p. m. dicto Ill. D. Capiteano presentatam, quod debeat prestare iuramentum iuxta formam statutorum et privilegiorum huius Civitatis, prout alii D. Capitanei predecessores iurarunt, cuius decreti copiam presentavit consilio.» Ivi, p. 139.

<sup>76</sup> Qui c'è una discrepanza di data; il capitano ci mette la data del 18 ottobre. (V. sopra.)

<sup>77</sup> Un parente — cugino — del capitano; cfr. Wurzbach, Biographisches Lexikon, XXI. Tavola genealogica dei Paar.

<sup>78</sup> Il barone Giacomo *Khisel* (o *Kisl*), presidente del consiglio aulico di guerra, personaggio influentissimo. V. Dimitz, Geschichte Krains, III, p. 387.

<sup>79</sup> Le date del Chnesich qui esposte cozzano considerevolmente; egli mette il 19 ottobre per la sua prima visita dal capitano e il 21 per la presentazione; e dice di aver prima aspettato la risposta del capitano per 5 giorni. — Una manifesta esagerazione.

<sup>80</sup> Della nobile famiglia de Terzi, più tardi patrizia di Fiume.

<sup>81</sup> [Chnesich] «arrestatus ab Ill. D. Capiteano in domo [sic!] suae habitationis veniens, de eius licentia renunciavit officium iudicatus.» F. c. p. 141.

<sup>82</sup> V. A. Fest: Il commercio di Fiume nel Secolo XV, p. 32. (*Liber Civiliu*m del notaio imperiale de Reno, atto del 29 luglio 1437, rispettivamente del 15 dicembre 1447.)

<sup>83</sup> V. la serie dei vicecapitani: Kobler, II, p. 135.

<sup>84</sup> Kobler, II, p. 128.

<sup>85</sup> Hk, 1605, IV, fasc. 28, 1605, IV, fasc. 52, 1605, V, fasc. 13, 1605, VI, f. 123, 1605, VII, fasc. 13 (il Paar sta organizzando alcune nuove stazioni postali), 1606, I, fasc. 11 (il Paar viene mandato all'incontro di un'ambasciata della Polonia), 1606, XI, f. 81, 1607, I, f. 15 (acquisto di cavalli per la posta) ecc.

<sup>86</sup> I suoi discendenti figurano come patrizi di Fiume sino al 1746. — Kobler, III, p. 169.